

Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 04/07/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA – Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

OGGETTO : **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2013 - MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE**

L'anno **2013** il giorno **04** del mese di **LUGLIO** alle ore **17:30** , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Marconi Gianluca	Sindaco	Presente
Gattamelati Cosetta	Consigliere	Presente
Bertoncini Savio	Consigliere	Presente
Mola Filomena	Consigliere	Presente
Severi Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
Orlandi Wassili	Consigliere	Assente
Attolini Lucia	Consigliere	Presente
Manfredi Alice	Consigliere	Presente
Correggi Francesca	Consigliere	Presente
Marazzi Elio	Consigliere	Presente
Gabrini Mirca	Consigliere	Presente
Peretti Maurizio	Consigliere	Assente
Ruffini Paolo	Consigliere	Presente
Favali Marco	Consigliere	Assente
Rossi Giuliano	Consigliere	Assente
Tacconi Gabriele	Consigliere	Presente
Bertacchi Ivan	Consigliere	Presente
Davoli Mattia	Consigliere	Presente
Tamburini Federico	Consigliere	Presente
Attolini Mario Domenico	Consigliere	Assente
Bizzarri Luigi	Consigliere	Assente

Totale presenti: 15

Totale assenti: 6

Partecipa il Segretario Comunale **Marziliano Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Sig. **MARCONI GIAN LUCA** nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

SEVERI PAOLO GIORGIO-BERTACCHI IVAN-TAMBURINI FEDERICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: “E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” e comma 3° (così come novellato dall’art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita “ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

VISTO l’articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ;

RICHIAMATO l’articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 2007, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

VISTO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio -purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, nel testo novellato dall’art. 10 del D.L. n. 35 del 8/4/2013 (convertito in Legge n. 64 del 6/6/2013) che ha prorogato al 30/09/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio – purché entro il termine di cui sopra – hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) stabilisce inoltre che a decorrere dall’anno d’imposta 2007 il versamento dell’addizionale comunale IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 1 quinquies del D.L. n. 16/2012 che prevede che i comuni debbono trasmettere le delibere dell’addizionale comunale all’IRPEF al Dipartimento delle

Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data della loro approvazione;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come novellato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998 (www.finanze.gov.it) , a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 25 febbraio 2000 con cui veniva deliberato di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF con l'aliquota dello 0,2% per l'anno 2000 , le deliberazioni di Giunta Comunale n. 114 del 7 dicembre 2000, n. 137 del 04 dicembre 2001, n.123 del 29 novembre 2002, n. 105 del 28 novembre 2003, n. 5 del 03/02/2005, n. 124 del 06 dicembre 2005 e n. 107 del 5 dicembre 2006, n. 18 del 12/02/2008 , nonché le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 12/02/2009 e n. 24 del 18/03/2010 con cui veniva confermata anche per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 , 2009 e 2010 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella medesima misura dello 0,2 per cento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 56 del 16/06/2011 con la quale veniva stabilita per l'anno 2011 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali , prevedendo altresì una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi imponibili non superiori ad €. 8.000,00

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51 del 19/06/2012 con la quale venivano stabilite per l'anno 2012 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF, (ferma restando l'esenzione d'imposta per i contribuenti in possesso di redditi imponibili non superiori ad €. 8.000,00):

Redditi imponibili da 0 a 15.000,00 €.	: aliquota 0,60	per cento;
Redditi imponibili da 15.001,00 fino a 28.000,00 €.	: aliquota 0,70	per cento;
Redditi imponibili da 28.001,00 fino a 55.000,00 €.	: aliquota 0,75	per cento;
Redditi imponibili da 55.001,00 fino a 75.000,00 €.	: aliquota 0,78	per cento;
Redditi imponibili oltre 75.000,00 €.	: aliquota 0,80	per cento;

VISTO , l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 16/2012 che ha abrogato le norme che prevedevano il divieto per gli enti locali di procedere ad aumenti dei propri tributi fino alla attuazione del federalismo fiscale;

VISTI i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2013 e nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 in corso di approvazione;

CONSIDERATA la necessità, per garantire l'equilibrio di bilancio ed assicurare alla cittadinanza uno standard qualitativo dei servizi pubblici adeguato, di fare ricorso all'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, onde reperire le entrate sufficienti a finanziare i principali servizi in ambito amministrativo, scolastico , sociale e culturale, urbanistico e territoriale;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto - ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi

imponibili IRPEF non superiori ad Euro 8.000,00 - con l'adozione dell'aliquota unica dello 0,8%;

DATO ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta ; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

DATO ATTO che la manovra in esame comporta per le casse comunali un maggior gettito presunto annuo di €. 200.000,00 ;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle modifiche da apportarsi al Regolamento comunale per la variazione dell'aliquota di compartecipazione comunale all'Irpef , come sopra indicato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

UDITI gli interventi di cui all'allegato verbale;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti reso in data 26/06/2013 e assunto al protocollo n. 9336 il 27/06/2013;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 16
favorevoli	n. 11
contrari	n. 5 (Tamburini Federico – Attolini Mario Domenico– Davoli Mattia – Bertacchi Ivan – Tacconi Gabriele)
Astenuti	n. /

D E L I B E R A

DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa il “Regolamento per l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche)” valevole nel comune di Castelnovo ne' Monti, nel testo così modificato:

Articolo 1 – Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Nel comune di Castelnovo ne' Monti la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita - a decorrere dal 01/01/2013 - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, nella misura dello 0,8%;

Articolo 2 – Soglia di esenzione

Relativamente alla applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad €. 8.000,00.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998 n. 360 richiamato in premessa;

DI DARE MANDATO agli uffici competenti per gli adempimenti tutti connessi e conseguenti al presente atto;

ED INOLTRE CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 16
favorevoli	n. 11
contrari	n. 5 (Tamburini Federico – Attolini Mario Domenico -Davoli Mattia – Bertacchi Ivan – Tacconi Gabriele)
Astenuti	n. /

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Punto n. 8: "Regolamento per l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef - Anno 2013 - Modificazioni. Approvazione".

Gian Luca Marconi - Sindaco

Questo punto è già stato ampiamente illustrato nel Consiglio scorso, nella presentazione del bilancio di previsione. Si tratta sicuramente di una scelta che abbiamo definito non politica, ma obbligata, visto i 926.000 che occorre per pareggiare tra il bilancio definitivo 2012 e il preventivo 2013. Penso di avere già ampiamente illustrato la situazione in cui si trovano oggi i Comuni tra spending review, patto di stabilità, e altro. I cittadini, soprattutto con la Tares e l'IMU sospesa, si vedono purtroppo applicare ulteriori oneri. Poiché abbiamo esaminato anche i numeri, vi sarà un aumento, seppure di una cifra bassa, però relativamente bassa. Come ho detto, si tratta di una scelta che non avrei mai voluto fare, ma è stata una scelta obbligata. Ricordo che rispetto all'aliquota Irpef precedente abbiamo scelto di portare un aumento a tutte le varie fasce di reddito, che per quanto riguarda il nostro Comune vanno da 8 a 15, da 15 a 28, da 28 a 55, da 55 a 75, oltre i 75 a 0,8, il che significa che i cittadini che hanno un reddito Irpef fino a 8000 rimangono esenti, poi dopo tutti vanno a 0,8. Vado a memoria, nella prima fascia da 8 a 15 c'è un aumento medio di 23 euro, da 15 a 28 di 36 euro, da 28 a 55 di 46 euro, da 55 a 75 di 58 euro, oltre i 75.000 l'aumento medio è di 61 euro. Questa manovra, seppure essendo le cifre non importantissime, permette però al Comune, di fronte al solo taglio della spending review di 410.000 euro, di recuperare 230.000 euro. Cos'altro dire? Abbiamo fatto osservazione la volta scorsa, diciamo che sopra i 75.000 euro vi sono solo 103 contribuenti, da 55 a 75 sono 89, da 28 a 55 sono 952, quasi l'80% è tra 15.000 e 28.000. Sono 1848 più 2855; sotto agli 8.000, o non superiori agli 8.000, sono 398 cittadini. Questo è un po' il quadro dei nostri contribuenti.

Consigliere Federico Tamburini

Faccio un intervento breve, che è anche una dichiarazione di voto, che sarà un voto contrario, con un concetto molto semplice. Nel giro di due anni siamo intervenuti tre volte sull'aliquota Irpef. L'aliquota era

0,20, poi è passata a 0,46, poi a 8, questo nel giro di due anni. Questo significa semplicemente che il prelievo da parte dell'amministrazione sui cittadini di Castelnovo ne' Monti è passato da 200.000 euro a 800.000 euro. Quindi, al di là delle motivazioni di fondo, questa è una scelta politica, perché in realtà quando vengono meno risorse per un qualsiasi motivo, ribaltare automaticamente sui cittadini, aumentando un prelievo, un'aliquota, secondo noi è un atteggiamento che stride proprio con il momento difficile che tutti stiamo affrontando. Quindi il voto è assolutamente contrario, perché questa è stata una scelta politica che in due anni ha causato un prelievo di 600.000 euro dalle tasche dei cittadini di Castelnovo ne' Monti.

Consigliere Mattia Davoli

Sostanzialmente siamo d'accordo con Tamburini, anche perché è quello che abbiamo già detto in precedenti interventi relativamente al fatto che Castelnovo si conferma volto ad aumentare le tariffe portando tutti i parametri allo scaglione massimo. Come IMU siamo già molto vicini al massimo possibile per legge, perché il 6 sulla prima casa, uno 0,2 e uno 0,6 sulle seconde case, eccetera, sono gli scaglioni massimi possibili. E adesso anche con l'Irpef raggiungiamo lo 0,8, che è il massimo imponibile per legge. Quindi insieme all'introduzione della Tares e all'aumento della tariffa rifiuti, andiamo verso l'aumento dei drenaggi, delle risorse economiche dei nostri concittadini. Noi siamo assolutamente contrari anche perché questi soldi, come sappiamo, vanno a coprire dei buchi creati in precedenza comunque da amministrazioni che possono essere ricondotte a quella in carica in questo momento. Quindi siamo assolutamente contrari e allineati con Tamburini. Purtroppo dobbiamo prendere atto di questa situazione di continuo drenaggio delle risorse.

Gian Luca Marconi - Sindaco

Naturalmente comprendo il voto negativo delle opposizioni, anche se la volta scorsa mi ero volutamente soffermato su di una situazione economica ed istituzionale dei Comuni che va là delle appartenenze politiche, nel momento in cui da anni vediamo completamente dimenticata la nuova legge sulle autonomie locali, il federalismo ed altro, per cui tutte queste tassazioni sono state imposte da un risanamento

pubblico statale centrale insieme al taglio dei trasferimenti. Le due uniche direttive che in questi ultimi 10 anni abbiamo avuto come enti locali dai governi che si sono succeduti, sono stati il taglio dei trasferimenti e l'imposizione fiscale che è stata fatta fare dai Comuni ai cittadini. Ora, l'ho detto e lo ripeto, è scritto a verbale ed è scritto sulla relazione, la scelta dell'Irpef è stata obbligata ed è diventata cogente nel momento in cui abbiamo scelto di non aumentare le tariffe dei servizi alla persona. Anche perché se avessimo aumentato le tariffe dei servizi alla persona per raggiungere la cifra che serviva per pareggiare, riguardo a questa parolina strana, che si chiama previsione della spesa, spending review, avremmo dovuto decuplicare, quintuplicare le rette che i nostri cittadini pagano. Per quanto riguarda la Tares e per quanto riguarda l'IMU, vi torneremo sopra dopo, perché c'è il punto che riguarda proprio l'approvazione delle tariffe.

Per cui, preso atto delle dichiarazioni di voto dei due gruppi di minoranza, metto in votazione il regolamento per l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale Irpef anno 2013, modificazioni e approvazione. (*Approvata a maggioranza. Favorevoli n. 11; contrari n. 5*). Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (*Approvata a maggioranza. Favorevoli n. 11; contrari n. 5*).

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gian Luca Marconi
(Atto sottoscritto digitalmente)

II SEGRETARIO COMUNALE
Matteo Marziliano
(Atto sottoscritto digitalmente)

Comune di Castelnuovo ne' Monti

Settore BILANCIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI
COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2013 -
MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE**

Castelnuovo Ne' Monti, lì 22/06/2013

Il responsabile del settore
Mara Fabbiani
(Atto sottoscritto digitalmente)

Comune di Castelnovo ne' Monti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Delibera di Consiglio ad oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2013 - MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE

Castelnovo ne' Monti, li 22/06/2013

Il responsabile del servizio di ragioneria

Mara Fabbiani
(Atto sottoscritto digitalmente)

Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate)